

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione XI Civile

n.44976/2025 r.g.

La Giudice, dott.ssa Licinia Petrella, nel procedimento iscritto al N.R.G. su indicato, pendente tra *Parte_1* contro *CP_1* e *Controparte_2*,

letti gli atti e, da ultimo, le note sostitutive d'udienza depositate dalle parti

Pt_2

La ricorrente ha depositato in data 26.11.2025 ricorso per accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa ex art. 696- bis c.p.c., finalizzato:

1. all'accertamento delle cause e responsabilità relative all'incidente informatico descritto in narrativa con riferimento alla frode subita dalla ricorrente nell'ambito dell'attività lavorativa;
2. all'esame in contraddittorio della copia forense integrale della corrispondenza telematica aziendale intercorsa fra l'account e-mail della ricorrente e l'autore della frode;
3. all'accertamento delle misure di sicurezza informatica che avrebbero dovuto essere predisposte dalla Società *CP_1* anche in relazione ai rapporti con la Società capogruppo previo accertamento di quelle eventualmente poste in essere e della loro idoneità;
4. alla riconducibilità dell'evento dannoso all'assenza o insufficienza delle predette misure
5. al tentativo di conciliazione fra le parti.

A sostegno della richiesta la sig.ra *Parte_1* ha allegato di essere stata assunta nel 2017 da *CP_1* (società partecipata al 100% dall'unico socio Shauenburg Hose Technology GMBH) e di aver rivestito altresì la carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

In tale veste, nel luglio 2025, ha riferito di essere stata vittima di frode informatica (come da denuncia/ querela presentata avanti i Carabinieri di Varese in data 12.07.2025 – doc. 6) per avere ricevuto sul proprio *account* aziendale messaggi di posta elettronica con richieste di bonifici apparentemente provenienti dal CEO della Società Capogruppo e di aver conseguentemente disposto n. 6

bonifici su conto estero (euro 50.000,00 in data 03.07.2025 ed altrettanti in data 04.07.2025; euro 49.520,00 in data 07.07.2025; euro 39.000,00 in data 08.07.2025 ; euro 38.000,00 in data 09.07.2025 e infine euro 48.000,00 in data 10.07.2025 e così complessivamente € 274.520,00) avvedendosi solo successivamente dell'inganno subito.

Ha sostenuto la ricorrente che tali fatti si erano potuti realizzare unicamente per la carenza di procedure di controllo interne e per mancanza di formazione specifica del personale con conseguente assenza di responsabilità della dipendente alla quale, tuttavia, con lettera del 25 luglio 2025, la società *CP_1* [...] aveva intimato (in tesi, ingiustamente) il licenziamento, impugnato in via stragiudiziale con raccomandata del 05.08.2025, con riserva di impugnazione giudiziale nel termine previsto.

Le resistenti si sono costituite eccependo l'inammissibilità del mezzo istruttorio e *Controparte_2* ha altresì fatto rilevare l'assenza di legittimazione passiva non essendo desumibile in atti alcuna futura domanda giudiziale nei confronti della capogruppo.

Ritiene il Tribunale che l'accertamento non possa essere ammesso sulla base delle circostanze da ultimo confermate dalla richiedente nelle note sostitutive d'udienza circa l'introduzione da parte della sig.ra *Parte_1* di domanda tendente ad accertare l'insussistenza della giusta causa nella revoca dalla carica di consigliere di amministrazione, sia nella forma del procedimento arbitrale notificato in data 27.11.2025 che nelle forme del giudizio ordinario con notifica del 02.12.2025.

Assume la ricorrente che la sopravvenienza di tali iniziative non inciderebbe sull'ammissibilità del presente ricorso.

Il Tribunale non condivide tale tesi, richiamando, in punto, costante orientamento di merito (tra le più recenti, Trib. Bari n. 2249/24) secondo cui, una volta che è iniziata la causa di merito, la celebrazione del procedimento ex art. 696 *bis* c.p.c. non risponde più a alcuna logica.

Nel caso in esame, infatti, non vi è la necessità di tutelare con urgenza una prova deteriorabile come avviene per il procedimento ex art. 696 c.p.c. e la funzione deflattiva è venuta meno con l'avvio del giudizio di merito, di tal che la celebrazione dell'accertamento tecnico in questa sede (anziché nella sede propria

di merito) si porrebbe in evidente contrasto anche con ragioni di economia processuale.

Le date ravvicinate in cui la ricorrente ha depositato il presente ricorso e dato avvio al procedimento arbitrale e al giudizio di merito evidenziano che la stessa ricorrente non ha riposto alcun affidamento sulla possibilità di addivenire in questa sede a un accordo con la controparte - senza necessità di adire l'A.G. - con ciò privando la natura e finalità dello strumento in esame.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso nei confronti di *CP_1* per attuale pendenza di giudizio arbitrale e di merito tra le parti nonché l'inammissibilità del ricorso nei confronti di *Controparte_2* [...], estranea ai fatti narrati nel ricorso e ai giudizi arbitrale e di merito (promossi esclusivamente nei confronti di *CP_1*).

In proposito si osserva che la ricorrente non ha precisato, neppure a seguito di specifica eccezione della controparte, quale sarebbe l'instaurando contenzioso in tesi da evitare mediante l'ammissione della consulenza richiesta nei confronti della capogruppo tedesca.

Spese al merito per la posizione *Controparte_3*

Devono invece essere liquidate le spese in favore di *Controparte_2* [...], tenuto conto del valore della domanda (fino ad € 260.000,00) e delle attività svolte (parametri medi per studio - Euro 919,00 - e fase introduttiva - Euro 777,00 e parametri minimi, stante la trattazione solo scritta, per fase di trattazione - € 840,00 - e decisione € 851,00) oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Spese al merito per il rapporto processuale Zamberletti/TubiOne s.r.l..

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore di *Controparte_2* [...] liquidate in complessivo € 3.387,00 oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Si comunichi.

Milano, 2/02/2026

La giudice
Licinia Petrella